

**BOZZE DI STAMPA**

**28 gennaio 2020**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

## **Disposizioni in materia di lite temeraria (835)**

### **EMENDAMENTI**

#### **Art. 1**

##### **1.100**

CUCCA, FARAONE

*Sopprimere l'articolo.*

\_\_\_\_\_

##### **1.101**

BALBONI, CIRIANI

*Sopprimere l'articolo.*

\_\_\_\_\_

## 1.102

NENCINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 1

1. L'articolo 96 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 96 - (*Responsabilità aggravata*) - 1. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice:

a) su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza;

b) quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate ai sensi della lettera a).

2. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del primo comma.

3. Ai fini del presente articolo, la colpa grave è riconosciuta quando la decisione è fondata su statuizioni che enunciano la manifesta infondatezza di tutte le ragioni addotte dalla parte soccombente, accertandone altresì la violazione del dovere di cui all'articolo 88.

4. Ai fini del presente articolo, la mala fede è riconosciuta:

a) quando è manifesta la condotta abusiva del soccombente, che abbia fatto un uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un vantaggio indebito, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;

b) quando chi agisce per il risarcimento del danno in sede di giudizio civile, ovvero a chi agisce ai sensi dell'articolo 185 del codice penale e dell'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, assume falsamente che abbia avuto luogo una diffamazione commessa con un prodotto editoriale di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62. In tal caso il giudice, in deroga alla lettera b) del primo comma, condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio."».

---

**1.103**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «il giudice», inserire le seguenti: «, su richiesta del convenuto,».*

---

**1.104**

BALBONI, CIRIANI

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «che rigetta la domanda», inserire le seguenti: «perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso».*

---

**1.2**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

*Sostituire la parola: «condanna», con le seguenti: «può condannare».*

---

**1.105**

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole «determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto» con le seguenti: «fino alla metà».*

---

**1.106**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria».*

---

**1.107**

CUCCA, FARAONE

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «, non inferiore ad un quarto» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «, ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».*

---

**1.108**

BALBONI, CIRIANI

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «un quarto» con le seguenti: «un decimo».*

---

**1.109**

BALBONI, CIRIANI

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «un quarto» con le seguenti: «un sesto».*

---

**1.110**

BALBONI, CIRIANI

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «un quarto», inserire le seguenti: «e non superiore alla metà».*

---

**1.9**

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:*

*"3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto*

dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa".».

---

**1.111**

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai giudizi proposti dopo l'entrata in vigore della presente legge.».

---